

STATUTO

FUTURELAB SOCIALE 2.0 COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA EMILIA OVEST
101

Numero REA: MO - 403323

Codice fiscale: 03619430360

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep.53267/17882

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita ai sensi della legge 381/1991 con sede nel comune di Modena una cooperativa agricola sociale denominata "FUTURELAB SOCIALE 2.0 COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo sociale)

La Cooperativa si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonché lo svolgimento di attività economiche che favoriscano l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La Cooperativa, costituita da persone a vario titolo interessate al perseguimento delle finalità generali sopra indicate, opererà secondo i principi della mutualità, associando coloro che prestano la propria attività di lavoro nella cooperativa, creando per essi opportunità di lavoro e operando per migliorarne la condizione.

La Cooperativa si ispira ai principi di solidarietà e di promozione della personalità umana: non ha finalità partitiche ed utilizzerà ogni offerta ricevuta per il miglioramento del proprio impegno e delle proprie attività.

Essa si propone, a partire dai suddetti principi, lo scopo:

a) di operare per l'integrazione sociale di persone a rischio di emarginazione ed esclusione, la formazione e la riqualificazione professionale, svolgendo tutte le attività lavorative atte alla promozione umana, morale, culturale e professionale nonché all'inserimento sociale dei soci;

b) di offrire una attività lavorativa transitoria a coloro che sono in attesa di una stabile occupazione.

La Cooperativa potrà avere anche come finalità l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi.

La Cooperativa potrà comunque avvalersi anche delle prestazioni di terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del Presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e privati in genere, la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o in conto terzi, delle seguenti attività:

- a. Aziende agricole in proprietà od in affitto;
- b. Attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquisiti, ivi compresa l'attività di produzione di miele e suoi derivati;
- c. Lavorazioni agricole a favore di terzi con i mezzi propri;
- d. Attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
- e. Svolgere attività agrituristica, di turismo rurale, di fattoria didattica ed orto-floro-vivaistica o di centri di sperimentazione, e quindi acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività;
- f. Attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti di quelli dei soci e di altri prodotti complementari;
- g. Gestione di attività di formazione, di servizi di consulenza, e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali;
- h. La collaborazione con le forze economiche, produttive e sociali incluse altre cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, affinché inseriscano nei propri organici con iniziali difficoltà che abbiamo espresso capacità professionali apprezzabili, anche se limitate, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla cooperativa.

Le eventuali iniziative di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 potranno svilupparsi attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito agricolo, industriale, artigianale, commerciale e di servizi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali od organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92, ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, in qualunque modo, intendano collaborare alle finalità della cooperativa indicate nell'art. 2, e – in particolare – coloro che siano interessati a prestare la propria attività lavorativa in cooperativa.

In apposita sezione del libro soci potranno inoltre essere iscritti "soci volontari", che si impegnino, all'atto della domanda di ammissione, a prestare la loro attività gratuitamente a favore della cooperativa, così come è previsto dall'art. 2 della legge 381/1991.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati o coloro che abbiano, a giudizio dell'Organo Amministrativo, interessi contrastanti oppure in concorrenza con quelli della società.

Art. 6 (Soci in prova)

La Cooperativa potrà attribuire la qualità di "socio in prova" a chi intenda valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa quale socio cooperatore-prestatore di lavoro.

Essi costituiranno una speciale categoria di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci-lavoratori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, ma non potrà essere superiore a 5 anni; al termine di tale periodo egli assumerà automaticamente la qualità di socio ordinario, con ogni conseguente diritto e obbligo.

Il socio in prova ha diritto di voto unicamente in relazione alle deliberazioni inerenti il bilancio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere al termine di ciascun esercizio sociale, con preavviso di almeno tre mesi.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o il mancato conseguimento degli obiettivi formativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specificando:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza;
- b) il domicilio a cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni della società;
- c) le modalità, in riferimento ai requisiti indicati nell'art. 5, in cui intende partecipare all'attività della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il presente statuto e i regolamenti sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 42 del presente statuto;

Se la domanda è fatta da società, associazioni o enti, in luogo dei dati anagrafici, dovranno essere indicati:

- g) la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto, la forma giuridica, la sede ed il codice fiscale della persona giuridica;
- h) gli estremi della delibera dell'organo competente che approva l'adesione;
- i) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio ed il codice fiscale del legale rappresentante o comunque di chi abbia la delega di rappresentare il richiedente negli organi sociali.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante del richiedente persona giuridica.

Dovranno inoltre essere fornite tutte le altre notizie e documentazioni richieste dall'Organo Amministrativo o indicate nell'apposito modulo di domanda di ammissione.

Art. 8 (Delibera di ammissione)

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Oltre alla quota di capitale, il nuovo ammesso potrà essere tenuto a versare un sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il nuovo ammesso dovrà provvedere al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo.

Ai fini della costituzione del rapporto mutualistico, l'adesione ha effetto immediato; l'attribuzione dei diritti di voto, invece, è subordinata all'adempimento degli obblighi di versamento conseguenti all'ammissione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello comunicato con la domanda di ammissione e risultante dal libro soci. La variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del socio alla Cooperativa con lettera raccomandata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a versare la quota sociale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo nei termini indicati nell'articolo precedente; ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea dei soci e dall'Organo Amministrativo;
- a partecipare all'autofinanziamento della società, nei modi e nei termini che saranno fissati dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10 (Diritti dei soci)

Ogni socio ha diritto:

- a) di prendere parte all'attività sociale secondo le modalità indicate all'atto dell'ammissione, compatibilmente con le possibilità della società;
- b) di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;

- c) di utilizzare tutti i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei soci;
- d) di prendere visione, nei 15 giorni che precedono l'assemblea, del bilancio annuale e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- e) se non partecipa all'amministrazione:
 - di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione;
 - di aver notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte del socio.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 5;
- b) che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) in caso di proroga della durata della società;
- d) che dichiari di non avere più interesse a partecipare al perseguimento delle finalità generali della cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, o se esso non può comunque avere effetto nei termini indicati dal socio nella domanda, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere in sede arbitrale con le modalità previste al successivo art. 42.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte di un socio, l'erede ha diritto al rimborso della quota sociale nei termini stabiliti dall'art. 16. Qualora vi siano più eredi questi dovranno designare, entro sei mesi dalla data del decesso, un loro rappresentante autorizzato ad agire, riscuotere e quietanzare per conto di tutti.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che, pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti domanda di recesso;
- b) che per oltre due anni non partecipi in alcun modo alle attività della cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per i soci lavoratori, l'esclusione potrà inoltre essere deliberata nei confronti del socio:

- f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o nel CCNL di riferimento;
- g) per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

In ogni caso, per il socio-lavoratore lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

Il socio receduto ed escluso e gli eredi del socio defunto, avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, in misura comunque non superiore al valore nominale, comprendendo in esso le eventuali rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, lettera c).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere c), d), e) ed f) , oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà essere consentita l'ammissione di soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 24, lett. a) punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore a 25 né superiore a 500 euro.

La Società ha facoltà di ricorrere alla dematerializzazione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione, indicando il nominativo dell'acquirente, all'Organo Amministrativo che deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; tuttavia, qualora un socio sottoscriva più di 150 azioni, gli verrà attribuito un voto ogni 100 azioni o frazione superiore a 50, con un massimo di 5 voti.

I soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito al momento della sottoscrizione.

Al socio sovventore receduto o escluso spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato nella misura stabilita dall'art. 16, salvo che, al momento dell'emissione, non sia stato stabilito che non si tiene conto di eventuali perdite, se non della quota che eccede il valore complessivo del capitale dei soci cooperatori e delle riserve.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto ai soci cooperatori per l'intero valore nominale.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.

Art. 23 (Strumenti finanziari)

E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non, destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria che provvederà, nella stessa sede, a delegare il Consiglio di Amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione che stabilirà nel rispetto dei limiti di legge:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili che non potranno in ogni caso essere superiore ai limiti di legge in vigore previsti per il riconoscimento dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
- c) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori;
- d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea Straordinaria, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- a) le modalità di circolazione;
- b) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- c) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari partecipativi e non sono costituiti in Assemblea Speciale.

L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee Speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito :

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore a 25 €;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dalla riserva da sovrapprezzo delle quote, formata con le somme versate dai soci ai sensi del secondo comma dell'art. 8;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Salvo la riserva da sovrapprezzo di cui alla precedente lett. c) e le riserve specificamente dichiarate divisibili dall'Assemblea che le istituisce, le riserve sono indivisibili e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 7 relative al potenziale acquirente, da lui controfirmate per conferma e accettazione, salva la responsabilità patrimoniale del socio cedente per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle richieste.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in sede arbitrale.

Art. 26 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, l'Organo Amministrativo provvede a predisporre il bilancio annuale che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare la totalità degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori; potrà anche deliberare l'attribuzione di dividendi soltanto ai soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori.

In ogni caso:

- è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio potrà appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, conformemente a quanto disposto dal regolamento interno.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dal regolamento.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota di capitale detenuta da ciascun socio;
- c) emissione di azioni di sovvenzione o altri strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico od uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori con gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 21, nonché i voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- d) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- e) la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori o all'Amministratore unico ed ai sindaci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

Le deliberazioni potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta con la sottoscrizione, da parte dei soci, di un documento che contenga con chiarezza l'oggetto della deliberazione ed il consenso alla stessa. Se è stato nominato l'Organo di Controllo, tale documento dovrà essere trasmesso anche a tutti i sindaci. Per la validità di tali deliberazioni occorre il consenso della maggioranza assoluta dei soci.

Quando si tratta di deliberare sulle materie indicate alle lettere g) ed h) del secondo comma, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 29 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante trasmissione o consegna dell'avviso di convocazione a tutti i soci, amministratori e sindaci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione indicato dal socio. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni che modificano l'atto costitutivo oppure relative ai regolamenti che disciplinano i rapporti mutualistici, saranno assunte dall'assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 31 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo e terzo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente; in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori o l'amministratore unico sono nominati a tempo indeterminato e restano in carica fino a revoca, dimissioni o decesso.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il/i Vice presidenti.

Art. 35 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dallo statuto.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Spetta al Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi normalmente non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati quanto prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta con la sottoscrizione, da parte della maggioranza degli amministratori, di un documento che contenga con chiarezza l'oggetto della deliberazione ed il consenso alla stessa. Se è stato nominato l'Organo di Controllo, tale documento dovrà essere trasmesso anche a tutti i sindaci.

La deliberazione per consultazione scritta, tuttavia, non è ammessa per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza del Consiglio resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. La successiva assemblea, anziché nominare gli amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare, potrà deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino al minimo previsto dall'art. 34.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, alla convocazione dell'Assemblea dei soci deve provvedere d'urgenza l'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fare ricorso all'Assemblea dei soci, rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico od agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 39 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Organo di Controllo e revisore legale dei conti)

Oltre che nei casi in cui risulti obbligatoria per legge, la nomina dell'Organo di Controllo o del revisore legale dei conti potrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo o per iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Organo di Controllo, quando viene nominato, si può comporre di un sindaco unico oppure di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne elegge anche il presidente.

Qualora l'assemblea stabilisca che i membri dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti devono essere retribuiti, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

I membri dell'Organo di Controllo o il revisore legale dei conti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 41 (Compiti dell'Organo di Controllo)

Se nominato, l'Organo di Controllo svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge.

Tuttavia, l'Assemblea che procede alla nomina dell'Organo di Controllo, potrà incaricarlo anche del controllo legale dei conti: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Salvo inderogabile competenza:

Art. 42 (Conciliazione e clausola arbitrale)

Fatti salvi i limiti imposti dalla legge, tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, i membri dell'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto sociale o del presente statuto, e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità della presente clausola e/o delle delibere assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo le norme del D.Lgs n.28/2010 e norme integrative e modificative, con gli effetti di legge.

Tutti i soggetti indicati al precedente comma del presente articolo con l'"instaurazione" del rispettivo "rapporto" con la società sono impegnati e vincolati a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della relativa domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà successivamente devoluta, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, agli arbitri nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. In particolare sono devolute agli arbitri:

1. le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
3. le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore dalla Camera arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni o integrazioni.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art. 31.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO ANNA LIKHACEVA

F.TO LIA LIKHACHEVA

F.TO RAFFAELLA ANGELOZZI

F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)

Certifico io sottoscritto Dr. Maurizio Zivieri, Notaio in Modena, che la presente copia su supporto informatico è conforme all' originale cartaceo firmato a norma di legge e conservato ai miei atti.
Si rilascia ad uso Registro delle Imprese di Modena.
Modena, 6 febbraio 2015
F.TO MAURIZIO ZIVIERI NOTAIO
Si rilascia in esenzione da bollo ai sensi di legge.
FIRMA DIGITALE